

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

CaMmiNo - Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni (d'ora in poi denominata anche CAMMINO) con sede legale alla via Trionfale n. 6551, Roma, in persona degli Avvocati Maria Giovanna Ruo e Antonella Florita, delegate dal Consiglio Direttivo con delibera in data 22 maggio 2015;

E

Associazione Culturale Pediatri (di seguito ACP) con sede legale in via Montiferru 6, Narbolia (OR) - in persona del Presidente Nazionale (Paolo Siani);

CONSIDERATO

- che CAMMINO, associazione di avvocati costituita nel 1999, opera per la promozione e la tutela dei diritti delle persone, soprattutto dei soggetti vulnerabili e in particolare delle persone di età minore, nell'ambito della famiglia e delle formazioni sociali nelle quali si svolge la loro personalità;
- che ACP, associazione di medici pediatri costituita a Milano nel 1974, finalizzata allo sviluppo della cultura pediatrica ed alla promozione della salute del bambino, il cui modo di porsi come Associazione di fronte ai problemi della società, della cultura, della ricerca e della professione è quello di una assoluta libertà di critica di fronte a uomini ed istituzioni;
- che si ritiene da parte di entrambe le Associazioni essenziale rafforzare le sinergie tra professionalità dedite alla tutela delle persone di età minore e, anche insieme, con le istituzioni locali e nazionali, con le scuole, con gli Enti che a vario titolo operano con e per i minorenni al fine di offrire strumenti, azioni concrete e interventi colti a promuovere, diffondere e restituire la centralità della persona di età minore e dei suoi diritti sia nella società che nella famiglia e di sostenere genitorialità fragili sul piano educativo e relazionale;
- che in particolare, secondo la prospettiva comune, la tutela della salute del minorenne intesa come tutela delle migliori condizioni di sviluppo psico-fisico dello stesso, è costituzionalmente protetta con priorità rispetto ad altri suoi diritti, funzionalmente orientati alla prioritaria attuazione del suo interesse, criterio preminente e determinante di giudizio per ogni Decisore.



VALUTATA

l'importanza di assicurare la piena attuazione della tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dai principi costituzionali, dalle convenzioni internazionali, dal diritto dell'Unione Europea, e dalla normativa interna con un approccio multidisciplinare integrato, secondo anche le indicazioni delle Linee Guida del Consiglio d'Europa per una giustizia *child friendly*;


RITENUTO CHE

- l'opportunità di stabilire un rapporto di stretta collaborazione tra CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni e l'ACP Associazione Culturale Pediatri entrambe fermamente convinte che l'educazione è servizio alla persona di età minore finalizzato ad aiutarla per crescere nell'equilibrio delle dimensioni della sua personalità, un equilibrio che deve tener conto delle dimensioni affettivo-emotive, sociali, cognitive, fisiche, morali, relazionali, della cultura di appartenenza, rapportate alle singolari e soggettive potenzialità in pieno rispetto della sua opinione e di quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York e, in particolare, dall'art. 29.;
- il dialogo interprofessionale, tra competenze diverse, sia sempre più urgente e necessario per riavvalorare il protagonismo dei soggetti nella convinzione che in ogni uomo anche nei momenti di difficoltà vi sono risorse tali da portare a superare conflitti, le ambivalenze, i turbamenti emozionali che ostacolano il percorso verso l'affermazione responsabile della propria dignità umana che trova sempre espressione nella reciprocità e nel rispetto di quella degli altri e che il corretto approccio anche alle tematiche della giustizia relativa alle persone di età minore necessita di un approccio multidisciplinare;

CONVENGONO

1. Di promuovere eventi congiuntamente, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, per la promozione dei diritti e dei valori di cui alle premesse prevalentemente, ma non esclusivamente, negli ambiti che seguono volte a:

- a) promuovere iniziative di formazione periodica e costante dei professionisti (genitori, insegnanti, ecc..) che, a diverso titolo, lavorano per o con i bambini e gli adolescenti;



- b) realizzare attività di informazione, diffusione e studio della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia (anche in un linguaggio "a misura di bambino/adolescente" e in un'ottica di valorizzazione delle diversità culturali mirata all'inclusione sociale);
- c) promuovere azioni che attivino risorse individuali o di gruppo, in grado di favorire un clima di rispetto, tolleranza, valorizzazione, riconoscimento dell'altro come risorsa, onde implementare i fattori protettivi ed attenuare i fattori di rischio di comportamenti devianti, che rientrino nella tipologia del bullismo coinvolgendo i bambini e i ragazzi nella programmazione e nella realizzazione delle attività che li riguardano, informandoli preventivamente in modo da permettere loro di elaborare una posizione personale e collettiva in merito ai temi in oggetto;
- d) promuovere sul territorio incontri di informazione e preparazione all'adozione e all'affido familiare.;
- e) proporre itinerari educativi per una genitorialità responsabile;
- f) promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

2. Per l'individuazione e il monitoraggio delle iniziative volte all'attuazione del presente Protocollo le *Parti* si avvalgono di un Gruppo Tecnico composto dal Presidente Nazionale di CamMiNo o suo delegato, dal Presidente Nazionale ACP o da un suo delegato che elaboreranno un piano di lavoro annuale e favorirà il coinvolgimento di tutte le componenti nazionali e locali interessate alle singole iniziative.


3. Alle riunioni del Gruppo Tecnico possono essere invitati a partecipare rappresentanti istituzionali, della società civile o esperti.

4. Le *Parti* si impegnano a diffondere gli esiti delle attività e le iniziative poste in essere in attuazione del presente protocollo, al fine di diffondere modelli e prassi con carattere di un autentico agire educativo.

5. Le *Parti* possono integrare o modificare in ogni momento e di comune accordo il presente protocollo.

6. Il presente protocollo ha durata biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e si intende rinnovato per tacito accordo tra le *Parti* per un ulteriore biennio.

Il presente protocollo redatto di comune accordo dalle parti in due originali, è composto da n. 4 pagine, ed è dalle stesse sottoscritto e approvato, nelle persone dei rispettivi rappresentanti, con la firma in calce e a margine di ogni foglio.



LE PARTI DESIGNANO

Cammino: gli Avvocati Maria Giovanna Ruo e l'Avv. Antonella Florita, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro;

ACP: il dott. Paolo Siani e la dott.ssa Anna Maria Falasconi, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro;


affinchè curino l'attuazione del presente protocollo con la promozione di eventi congiunti.

Roma 15 settembre 2015

CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati

per la Famiglia e i Minorenni

Avv. Maria Giovanna Ruo


Avv. Antonella Florita

ACP-Associazione Culturale Pediatri



Dr. Paolo Siani